



ALRO

**COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI**  
PROVINCIA DI RAGUSA

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

AREA DI VIGILANZA

N. 224 del 26.09.2020

**Oggetto: Divieto di transito e sosta per riprese cinematografiche.**

\*\*\*\*\*

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza**

**Vista** la richiesta pervenuta in data 22.09.2020 con Prot. 13379 della "Pepito Produzioni S.r.L" con la quale comunica che in data 29 Settembre, in alcune vie del Villaggio Gulfi, si svolgeranno le riprese del film "Koza Nostra" di Giovanni Dota per cui richiede ivi istituire il divieto di sosta e transito dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 1 Ottobre;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità adottare i necessari provvedimenti temporanei alla viabilità;

**Visto** gli artt.5 comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

**Letta** la L. n. 241/1990 smi;

**Letto** il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

**Visto** il C.d.S. ;

**Visto** il Decreto n. 26 del 15.09.2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del Decreto Leg.vo n. 267/00;

**ORDINA**

**1) Dalle ore 14.00 del 29 Settembre alle ore 24.00 del 01 Ottobre 2020**

A) Villaggio Gulfi e precisamente in Via Dell'Arancio, Piazzale Delle Rose e Piazzale Ins. Giuseppe Gafa viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;

**2) Dalle ore 17.00 del 29 Settembre alle ore 24.00 del 01 Ottobre 2020**

In Via Dell'Arancio viene istituito il divieto di transito.

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n.495;

Dare atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

L'isp. Capo di P.L., Arabito Giuseppe, è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica mobile.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Tecnico, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., alla Stazione dei Carabinieri -

Dalla residenza Municipale

R.d.P.

Pizzo Giovanna



Il Responsabile dell'Area di Vigilanza  
Comandante Dott. Pierluigi Cannizzaro